



**REGOLAMENTO**

**PER LA FORNITURA DEL GAS**

**INDICE**

	PAG.
<b>Frontespizio</b>	<b>1</b>
<b>Indice</b>	<b>2</b>
<b>I Generalità</b>	<b>4</b>
Art. 1 Ente gestore	4
<b>II Norme per le forniture</b>	<b>5</b>
Art. 2 Domanda di fornitura del gas	5
Art. 3 Destinatario della fornitura	5
Art. 4 Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura	5
Art. 5 Deposito cauzionale	6
Art. 6 Caratteristiche dell'utilizzazione	6
Art. 7 Tariffe	6
Art. 8 Durata e rinnovo del contratto	6
Art. 9 Fornitura su strade servite e non servite dalla rete esistente	6
Art. 10 Norme per l'esecuzione delle derivazioni	7
Art. 11 Rinuncia al completamento dei lavori	8
Art. 12 Uso del gas e divieto di sub - fornitura	8
Art. 13 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura	8
Art. 14 Responsabilità del Cliente sull'uso e conservazione della derivazione	8
Art. 15 Interruzione ed irregolarità di servizio	8
<b>III Accertamento dei consumi – Modi di pagamento – Contatori</b>	<b>10</b>
Art. 16 Quantificazione dei consumi e pagamento del gas	10
Art. 17 Contatori	10
Art. 18 Posizione e custodia dei contatori	11
Art. 19 Guasti ai contatori	11
Art. 20 Lettura dei contatori	11
Art. 21 Irregolare funzionamento del contatore	12
Art. 22 Verifica dei contatori a richiesta del Cliente	12
<b>IV Norme per gli impianti interni</b>	<b>13</b>
Art. 23 Prescrizioni e collaudi	13
Art. 24 Installazione di aspiratori	13
Art. 25 Presa di terra o di messa a terra elettrica	13
Art. 26 Modifiche all'impianto di fornitura	13
Art. 27 Fughe, danni, responsabilità	14
Art. 28 Vigilanza	14
<b>V Disposizioni varie</b>	<b>15</b>
Art. 29 Identificazione dei dipendenti	15
Art. 30 Prescrizioni generali	15

**Regolamento di fornitura del gas**

Approvato CdA

data 04/04/01 pag. 3/16

Art. 31	Sospensione dell'erogazione del gas	15
Art. 32	Penali	16
Art. 33	Reclami	16
Art. 34	Applicabilità del diritto - Controversie	16
Art. 35	Variazioni del Regolamento	16
	<b>Allegato: Tariffario</b>	<b>17</b>

**I - GENERALITÀ****Art. 1 - Ente gestore.**

ASPEM – Azienda Multiservizi di Varese, gestisce la distribuzione del gas (metano o altro gas simile) nei Comuni od Enti ove ha ottenuto concessioni, convenzioni e contratti.

La fornitura dei servizi ai singoli Clienti è disciplinata dalle norme del presente regolamento, che valgono ove non in contrasto con quelle previste dalle concessioni, convenzioni, contratti o con le Leggi.

## **II - NORME PER LE FORNITURE**

### **Art. 2 - Domanda di fornitura del gas.**

La domanda di fornitura del gas può essere redatta sull'apposito modulo predisposto da ASPEM o su carta semplice, sottoscritta dal proprietario o suo delegato.

Nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione il richiedente dovrà altresì indicare nella domanda il titolo che lo abilita a costruire od a ristrutturare nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Nella domanda si dovrà specificare e presentare:

- l'uso per il quale il gas è destinato;
- il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro destinazione;
- il numero e il tipo degli apparecchi da installare con le relative potenzialità.

La presentazione della domanda implica l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il contatore e le tubazioni.

ASPEM, in relazione al tipo d'impiego ed alle quantità richieste, comunicherà i costi e i tempi per l'esecuzione delle opere oppure le motivazioni che non consentono l'accettazione della domanda.

### **Art. 3 - Destinatario della fornitura.**

Il gas viene fornito a chi occupa l'immobile in cui lo stesso viene utilizzato, nel rispetto delle norme del presente Regolamento. In caso di utilizzo del gas per impianti centralizzati, il titolare del contratto nei confronti di ASPEM è l'amministratore del condominio o, in alternativa, la persona delegata per iscritto da tutti gli utilizzatori. In casi particolari di unità immobiliari locate per brevi e ripetuti periodi, il contratto dovrà essere intestato al proprietario salvo richiesta da parte dello stesso di intestazione agli inquilini; detta richiesta dovrà essere corredata da nulla osta rilasciato dal proprietario stesso che si obbliga, in caso di inadempienza dell'inquilino, a sostituirsi a lui negli obblighi contrattuali. Nei casi di attività di durata limitata nel tempo (es. padiglioni di fiere e mostre, manifestazioni, ecc.) potranno essere concesse forniture provvisorie con contratti specifici.

### **Art. 4 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura.**

Per avere diritto alla fornitura il richiedente, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento, dei contributi e delle competenze accessorie dovute dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna ASPEM alla fornitura del gas.

Per il perfezionamento del contratto sono previsti, inoltre:

- la presentazione di documenti o l'indicazione di ulteriori dati necessari al perfezionamento del contratto;
- l'eventuale assenso scritto di terzi qualora le opere di allacciamento necessarie dovessero interessare diritti o proprietà altrui.

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ASPEM ogni variazione comportante modifiche al contratto in vigore.

In caso di mancata osservanza saranno applicate le penali previste nel tariffario.

**Regolamento di fornitura del gas**

Approvato CdA

data 04/04/01 pag. 6/16

**Art. 5 – Deposito cauzionale.**

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura e anche in corso di contratto, ASPEM richiede al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un deposito cauzionale il cui ammontare viene determinato dall'Azienda in relazione alle caratteristiche della fornitura e con riferimento al tariffario vigente.

Per concessioni temporanee o stagionali, il deposito sarà pari all'importo del consumo presunto per tutta la durata della fornitura.

In caso di insolvenza del Cliente, ASPEM potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza al presente regolamento e alla legge.

In caso di riapertura a Cliente moroso, il deposito potrà essere aumentato in una misura sino a 5 volte l'importo indicato nel tariffario.

Il deposito è rimborsabile alla cessazione del contratto di fornitura entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione di tutte le pendenze in essere.

Per particolari contratti di fornitura non domestici ASPEM richiede, in alternativa al deposito cauzionale, una fidejussione come indicato nel tariffario.

**Art. 6 - Caratteristiche dell'utilizzazione.**

Ai fini della fornitura i principali utilizzi sono definiti dalla vigente legislazione. Per impianti con potenzialità termica elevata, ASPEM potrà applicare clausole contrattuali che prevedono la temporanea sospensione della fornitura di gas.

**Art. 7 – Tariffe.**

Le tariffe per il consumo del gas e per altri canoni fissi sono riportate nel tariffario in vigore.

Tutti gli oneri fiscali, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti alla fornitura ed ai consumi del gas sono a carico del Cliente ed il loro importo viene conteggiato nelle fatture.

**Art. 8 - Durata e rinnovo del contratto.**

Le forniture di gas decorreranno dal giorno di posa del contatore da parte di ASPEM e dureranno (salvo quelle a carattere provvisorio) per tutto l'anno in corso e per quello successivo in modo da scadere sempre al 31 dicembre, rinnovandosi poi tacitamente di anno in anno, con l'osservanza delle norme di regolamento in quel momento vigenti.

I contratti possono essere disdetti a mezzo di dichiarazione scritta con almeno un mese di preavviso da parte del Cliente e almeno tre mesi da parte di ASPEM.

**Art. 9 - Fornitura su strade servite o non servite dalla rete esistente.**

ASPEM fornisce il gas nelle zone servite dalla rete di distribuzione entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche o normative non vi si oppongano.

La derivazione, dalla tubazione stradale fino al contatore, è progettata a seguito di domanda ed eseguita da ASPEM e gli oneri relativi alla sua realizzazione e ad eventuali altri contributi sono a carico del richiedente.

L'impianto, sino al contatore, rimane di proprietà di ASPEM che assume l'onere di manutenzione.

**Regolamento di fornitura del gas**

Approvato CdA

data 04/04/01 pag. 7/16

In ogni caso non sono a carico di ASPEM scavi, ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti, ponteggi, opere murarie ed ogni altro particolare inerente e connesso all'impianto comunque insistente sulla proprietà del Cliente sia in fase di nuovo allacciamento che di successiva manutenzione e/o spostamento. ASPEM si riserva comunque il diritto di effettuare interventi urgenti di scavi, ritenuti improrogabili, in caso di fughe di gas.

L'esecuzione dell'impianto interno, dal contatore - questo escluso - agli apparecchi di utilizzazione del gas, è di competenza del Cliente il quale dovrà osservare tutte le leggi e le norme che ne disciplinano la progettazione, la costruzione ed il collaudo, ed assumerne altresì gli oneri di gestione e manutenzione.

ASPEM non può essere considerata responsabile per danni che derivino dalle tubazioni e dagli apparecchi utilizzatori installati dal Cliente stesso che ne è pienamente responsabile. Eventuali segnalazioni di danni derivati al Cliente da impianti di proprietà di ASPEM dovranno essere motivate, pena decadenza dal diritto ad eventuali indennizzi, e fatte pervenire in ASPEM entro e non oltre 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza.

Nelle zone non provviste di tubazioni di distribuzione, ASPEM, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, può accogliere le richieste di fornitura o motivare per iscritto il non accoglimento. Gli oneri relativi alla posa delle tubazioni, ai contributi per l'estensione o il potenziamento di quelle esistenti sono, di norma, a carico del richiedente.

**Art. 10 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni.**

Spetta ad ASPEM determinare le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore.

Il Cliente dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrato sia per le parti aeree.

In caso contrario, il richiedente o l'utilizzatore del servizio dovrà provvedere a proprie spese alla sua normalizzazione che dovrà avvenire nell'osservanza di tutte le norme vigenti.

L'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas è subordinata all'accettazione da parte del richiedente del preventivo di spesa predisposto da ASPEM ed all'avvenuto versamento del relativo importo, che dovrà essere effettuato nei limiti di tempo indicati nell'avviso di pagamento.

ASPEM ottenute le necessarie autorizzazioni da parte di terzi (sia privati sia Enti pubblici) eseguirà il lavoro nei tempi stabiliti dalla Carta del Servizio Gas.

Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è eseguito nei termini stabiliti. In questo caso ASPEM non si ritiene più impegnata a realizzare l'allacciamento.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione, tuttavia, non impegnano ASPEM alla fornitura del gas che verrà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto e sarà effettuata la posa del contatore.

Il punto di consegna del gas si individua con il rubinetto di chiusura posto a valle del contatore e pertanto ASPEM è proprietaria dell'impianto fino ad esso e potrà utilizzarlo per altre eventuali derivazioni o allacciamenti a prescindere dal contributo versato dal Cliente. L'impianto a valle del rubinetto di chiusura è di proprietà del Cliente che ne è responsabile e provvede pertanto alla sua manutenzione. ASPEM garantisce, in quanto fornitrice, da

eventuali vizi occulti della cosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e seguenti del Codice Civile.

Il Cliente non può eseguire e non deve lasciare eseguire alcuna opera che interessi l'impianto di proprietà di ASPEM, né apportare alcun cambiamento all'uso della fornitura definito contrattualmente.

**Art. 11 - Rinuncia al completamento dei lavori.**

Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, ASPEM gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito e quelle per la rimozione del materiale utilizzato.

**Art. 12 - Uso del gas e divieto di sub – fornitura.**

Pena la sospensione immediata della fornitura e l'applicazione delle penali indicate nel tariffario è vietato utilizzare il gas per uso diverso da quello richiesto. È inoltre vietata la sub-fornitura del gas ad altri locali o luoghi che non siano quelli utilizzati dal Cliente e formalizzati nel contratto con ASPEM.

**Art. 13 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura.**

Il Cliente che intende recedere dal contratto di fornitura, sulla base dell'art. 8 del presente Regolamento, deve dare comunicazione scritta di disdetta ad ASPEM, concordando la data di piombatura o rimozione del contatore. ASPEM provvederà al rilievo e alla fatturazione dell'ultimo consumo e all'addebito delle quote fisse fino alla scadenza del mese in cui è avvenuta la piombatura o rimozione del contatore.

In mancanza di tale disdetta, egli resta unico responsabile nei confronti di ASPEM e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile sia penale.

In caso di subentro il Cliente deve dare comunicazione scritta indicando le generalità del nuovo proprietario o utilizzatore e la lettura del contatore. In questo caso il contratto di fornitura s'intende disdettato dalla data della firma del contratto da parte del subentrante. Fino a tale data il Cliente resta unico responsabile nei confronti di ASPEM e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e piombato, potrà essere eseguita esclusivamente da ASPEM.

In violazione di ciò il consumo del gas è considerato abusivo. Pertanto ne conseguono le procedure previste per legge e l'applicazione delle penali indicate nel tariffario. ASPEM ha la facoltà di non accordare nuove forniture ai Clienti morosi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5 sull'ammontare del deposito cauzionale.

Nel caso di decesso del Cliente, chi, a qualunque titolo, sarà subentrato nel possesso, dovrà provvedere, entro sei mesi, alla variazione dell'intestazione del contratto.

**Art. 14 - Responsabilità del Cliente sull'uso e conservazione della derivazione.**

Il Cliente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi di proprietà di ASPEM.

Il Cliente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione.

**Art. 15 - Interruzione ed irregolarità di servizio.**

Quando prevedibile o programmabile, ASPEM segnalerà con le modalità, i tempi e le procedure fissati dalla Carta del Servizio Gas ogni eventuale interruzione, limitazione, aumento o diminuzione della pressione di fornitura del gas, dovute ad esigenze tecniche, cause di forza maggiore, guasti, incidenti, scioperi, ecc.

Nel caso in cui detti eventi si verificano per motivi indipendenti dalla volontà di ASPEM e siano causa di danni agli impianti interni dei Clienti, ASPEM non assumerà alcuna responsabilità.

Pertanto i Clienti che necessitano di un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di idonei impianti alternativi alla fornitura di gas.

Parimenti, gli impianti interni dovranno essere adeguatamente dimensionati ed opportunamente protetti per resistere anche a sollecitazioni anomale.

### **III ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO – CONTATORI**

#### **Art. 16 - Quantificazione dei consumi e pagamento del gas.**

Ogni consumo di gas, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente.

Il gas viene pagato in ragione del consumo indicato dal contatore e riportato in fattura.

Le modalità e le periodicità dei rilievi dei consumi e delle fatturazioni, nonché dei relativi pagamenti, sono fissate dalla Carta del Servizio Gas di ASPEM.

Sui pagamenti che verranno effettuati successivamente alla scadenza si applicheranno le indennità di mora in misura fissa e gli interessi per ritardato pagamento computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'incasso effettivo, così come indicato nel tariffario.

In caso di mancato pagamento ASPEM invita il Cliente con lettera a provvedere in merito. Nulla ricevendo entro il termine di scadenza in essa indicato, ASPEM diffida con lettera raccomandata A.R. ad adempiere entro il nuovo definitivo termine che, se ulteriormente decorso senza esito, comporterà la sospensione dell'erogazione del gas con l'addebito della relativa spesa.

Il Cliente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente moroso è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la riattivazione del servizio e per le eventuali azioni intraprese da ASPEM a tutela dei propri diritti.

ASPEM ha facoltà di piombare o rimuovere il contatore nel caso di persistente insolvenza del Cliente o quando l'uso del gas fosse stato riattivato abusivamente, salva sempre ogni azione legale al riguardo.

Gli eventuali reclami inoltrati non esimono i Clienti dal pagamento integrale dell'importo delle fatture, ad eccezione di particolari casi in cui potrà essere consentito rateizzare l'importo.

Eventuali richieste di rimborsi di fatture già pagate da parte del Cliente dovranno essere motivate e comunque, pena decadenza dal diritto al rimborso stesso, fatte pervenire ad ASPEM entro e non oltre 6 mesi dalla data di pagamento della fattura medesima.

#### **Art. 17 – Contatori.**

I contatori sono di proprietà di ASPEM: il loro tipo e calibro sono stabiliti da ASPEM stessa in relazione al tipo della fornitura e alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione installati che il Cliente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.

Il Cliente deve comunicare ad ASPEM qualunque aumento o variazione di potenzialità che intenda apportare all'impianto di sua proprietà, compresi gli apparecchi di utilizzazione, già previsti in contratto. Se necessario, ASPEM provvederà al cambio del contatore per adeguarlo al variato fabbisogno di gas con oneri a carico del Cliente. In difetto di tale informazione ASPEM, previa comunicazione al Cliente, potrà sospendere l'erogazione.

ASPEM ha la facoltà di sostituire i contatori per motivi tecnici previo contatto con il Cliente, salvo casi di urgenza o di irreperibilità del Cliente stesso.

La quota fissa per nolo contatore a carico dei Clienti indicata nel tariffario è stabilita in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti.

**Regolamento di fornitura del gas**

**Art. 18 - Posizione e custodia dei contatori.**

I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti idonei e comunque di facile accesso al personale di ASPEM o incaricati della stessa e devono essere adeguatamente protetti con apposito manufatto, realizzato a cura e spese dal Cliente, rispondente a specifiche fornite da ASPEM stessa.

Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori, assumendosi l'onere delle relative opere di manutenzione.

Il Cliente è il consegnatario del contatore, degli accessori e delle tubazioni e pertanto è responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato anche da terzi o da ignoti qualora riconducibili ad incuria del Cliente stesso.

ASPEM può disporre lo spostamento del contatore, a spese del Cliente, qualora il contatore stesso, per modifiche normative o altre cause intervenute rispetto alla sistemazione originaria, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.

La realizzazione del manufatto a protezione del contatore, con l'osservanza delle relative norme urbanistiche, è a cura e spese del Cliente che assume altresì l'onere della manutenzione.

Gli impianti e i contatori sono provvisti di sigilli apposti da ASPEM.

I contatori non possono essere spostati se non con il consenso di ASPEM ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

E' responsabilità del Cliente la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione che alteri il regolare funzionamento del contatore. Tali atti possono dar luogo ad azione giudiziaria nei suoi confronti, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca del contratto di fornitura, nonché all'applicazione delle penali previste nel tariffario vigente.

L'ubicazione del contatore in luoghi di uso comune non solleva il Cliente dalle responsabilità di cui sopra.

Quanto detto si applica altresì agli eventuali impianti di decompressione a servizio del Cliente.

**Art. 19 - Guasti ai contatori.**

Nel caso di guasti, irregolarità o blocco del contatore, il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione ad ASPEM affinché questa possa provvedere.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, sono a carico di ASPEM.

**Art. 20 - Lettura dei contatori.**

Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale di ASPEM o da essa incaricato, l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi.

La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dalla Carta del Servizio Gas. Per necessità ASPEM ha comunque facoltà di effettuare letture supplementari.

In caso di assenza del Cliente (durante il normale ciclo di lettura), l'incaricato potrà lasciare un'apposita comunicazione da rispedire ad ASPEM con l'indicazione della lettura.

Se il Cliente non provvederà in tempi brevi e nei modi previsti a comunicare la lettura, ASPEM emetterà una fattura calcolata sul consumo medio di analoghi periodi precedenti, salvo conguaglio a lettura rilevata.

Nel caso di nuovi Clienti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento a Clienti con analoga tipologia contrattuale, salvo conguaglio a lettura rilevata.

**Regolamento di fornitura del gas**

Approvato CdA

data 04/04/01 pag. 12/16

Ove permanesse la mancata comunicazione della lettura da parte del Cliente, ASPEM potrà sospendere, previo avviso scritto, l'erogazione del gas subordinando la riattivazione della fornitura alla rilevazione del consumo nonché, ove possibile, allo spostamento del contatore in luogo accessibile così da permettere la lettura anche in assenza del Cliente. Il ripristino della fornitura è effettuata a spese del Cliente.

**Art. 21 - Irregolare funzionamento del contatore.**

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, ed il Cliente non esponga condizioni di particolari evidenze che permettano di concordare differenti criteri di calcolo, il consumo del gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento del contatore e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. Ove non esistesse tale riferimento, si conteggeranno i consumi sulla base di quelli effettuati nello stesso periodo di riferimento da Clienti aventi caratteristiche e consumi simili.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi al Cliente, il consumo è determinato da ASPEM in base ai rilievi oggettivi disponibili.

**Art. 22 - Verifica dei contatori a richiesta del Cliente.**

Quando un Cliente ritenga irregolare il funzionamento del contatore a seguito di richiesta scritta e previo pagamento dell'importo stabilito nel tariffario, ASPEM dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di contatore campione o di altra idonea apparecchiatura.

Il Cliente, o persona dallo stesso delegata, potrà presenziare alle prove in argomento sostenendo le eventuali spese.

Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dal Cliente, o da suo delegato, se presente.

Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento a sfavore di ASPEM, quest'ultima provvederà ad effettuare il conguaglio delle fatture emesse nell'ultimo anno addebitando al Cliente la quota eccedente l'importo di cui al primo comma.

Se la verifica dimostra un irregolare funzionamento a sfavore del Cliente, ASPEM sosterrà le spese della verifica e provvederà al rimborso di quanto versato dal Cliente per effettuarla, nonché gli importi erroneamente fatturati per un periodo non superiore all'anno.

Tali rimborsi e recuperi verranno effettuati sulla base della media aritmetica degli scostamenti riscontrati sul banco prova rispetto ai limiti di tolleranza previsti dalle normative vigenti.

Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti, ASPEM provvederà ad addebitare al Cliente tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta ed eccedenti l'importo di cui al primo comma.

## **IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

### **Art. 23 - Prescrizioni e collaudi.**

In casi particolari ASPEM si riserva di formulare le prescrizioni speciali che ritenga necessarie, nonché di verificare gli impianti prima che questi siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.

Qualora tale installazione non fosse ritenuta idonea, ASPEM potrà rifiutare o sospendere la fornitura del gas.

L'impianto per la distribuzione del gas realizzato dopo il contatore in proprietà privata, denominato impianto interno, è eseguito a cura e spese del Cliente con l'osservanza delle vigenti norme nonché delle disposizioni in materia. Copia della certificazione di conformità dell'impianto dovrà essere prodotta ad ASPEM e rinnovata in occasione di qualsiasi modifica apportata all'impianto stesso.

ASPEM si riserva di formulare prescrizioni funzionali alla realizzazione degli impianti interni in ragione di particolari condizioni tecniche e di utilizzo.

Si riserva altresì di verificare la corretta realizzazione degli impianti interni, ove e quando lo ritenga opportuno, anche in assenza di proprie prescrizioni.

Qualora tali installazioni non fossero ritenute idonee, ASPEM potrà negare o sospendere la fornitura del gas sino al loro adeguamento.

### **Art. 24 - Installazione di aspiratori.**

È vietato inserire nella rete del gas e nelle sue diramazioni aspiratori o apparecchiature similari.

ASPEM potrà accogliere la richiesta del Cliente sulla base delle motivazioni tecniche in essa prodotte e che ne dimostrano la necessità.

In caso di accoglimento ASPEM potrà stabilire eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'impianto nonché l'installazione di apparecchiature di sicurezza che devono restare accessibili al personale incaricato da ASPEM.

Detto impianto potrà essere collaudato da ASPEM.

### **Art. 25 - Presa di terra o di messa a terra elettrica.**

E' vietato utilizzare le condutture del gas come prese di terra o di messe a terra in connessione a linee di apparecchi elettrici e telefonici.

ASPEM chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dalla inosservanza di questa norma.

### **Art. 26 - Modifiche all'impianto di fornitura.**

ASPEM, fornendo le opportune motivazioni, può disporre le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti ed il Cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo prescritti.

In caso di inadempienza, ASPEM ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché il Cliente non abbia provveduto alle modifiche richieste. Egli non può reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Il Cliente non può apportare modifiche al luogo in cui è collocato il contatore né all'allacciamento realizzato da ASPEM. In caso di inosservanza ASPEM ha facoltà, previa comunicazione al Cliente, di sospendere l'erogazione.

**Art. 27 - Fughe, danni, responsabilità.**

Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo del gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o fughe dagli impianti collocati a valle del contatore da qualunque causa prodotte.

ASPEM, peraltro, non può in alcun modo essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

**Art. 28 – Vigilanza.**

ASPEM ha diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione del gas all'interno della proprietà privata.

Il personale incaricato da ASPEM, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per l'accertamento di alterazioni o guasti alle condutture o ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

In caso di opposizione o di ostacolo ASPEM si riserva il diritto di sospendere, previo sollecito formale, l'erogazione del gas fino all'accertata regolarità del funzionamento dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del Cliente.

Resta altresì salvo il diritto di ASPEM di revocare, previa comunicazione scritta, il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito maturato.

**V - DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 29 - Identificazione dei dipendenti.**

I dipendenti di ASPEM, o da questa incaricati, sono muniti di documento di riconoscimento che devono esibire nell'espletamento delle loro mansioni.

**Art. 30 - Prescrizioni generali.**

ASPEM si impegna a comunicare ogni variazione da apportare alla fornitura del gas, per sopravvenute ed inderogabili esigenze di natura tecnica o normativa, che comporti modifiche agli impianti interni e/o agli apparecchi di utilizzazione del Cliente. Egli si impegna ad accettarle ed eseguirle, a propria cura e spese, in accordo con ASPEM.

**Art. 31 - Sospensione dell'erogazione del gas.**

Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli, ASPEM si riserva il diritto di sospendere, previo avviso scritto, la fornitura del gas:

- a) quando specificatamente previsto da un contratto di fornitura di tipo interrompibile;
- b) quando l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire ASPEM e il Cliente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni di ASPEM medesima;
- c) quando l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti e quindi compromettano il corretto utilizzo del gas;
- d) quando non venga regolarmente pagata la fattura del gas;
- e) quando venga impedito l'accesso al personale di ASPEM, o da essa incaricato, per la lettura del contatore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
- f) in seguito a fughe accertate di gas o guasti agli impianti e/o agli apparecchi di utilizzazione;
- g) quando vengano manomessi i sigilli al contatore e/o agli impianti (in tal caso il Cliente verrà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolata in funzione degli apparecchi installati o, in mancanza, con riferimento a Clienti con impieghi assimilabili e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata da ASPEM);
- h) quando al Cliente intestatario subentri altra persona che non intenda eseguire la prescritta voltura;
- i) quando sull'impianto distributivo non siano installati contatori con regolare contratto di fornitura; in tal caso, inoltre, potrà essere rimosso l'impianto distributivo senza alcun obbligo di rimborso o di ripristino a carico di ASPEM;
- j) qualora l'allacciamento, comprendendo in esso il contatore ed il relativo manufatto, risultasse in contrasto con la normativa tecnica e quella in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità locali;
- l) qualora venga accertato che il gas venga utilizzato in località e per usi diversi da quelli richiesti ed indicati nel contratto di fornitura;
- m) in ogni altro caso di mancata osservanza di questo Regolamento o delle Leggi.

In ogni caso il Cliente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

**Art. 32 – Penali.**

Nel tariffario sono riportate le penali applicabili al Cliente nei casi di mancato rispetto del presente Regolamento, di norme, impegni ed obblighi contrattuali.

**Art. 33 – Reclami.**

Ogni reclamo dovrà essere comunicato con le modalità, i tempi e le procedure fissati dalla Carta del Servizio Gas di ASPEM.

**Art. 34 - Applicabilità del diritto – Controversie.**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e nel tariffario, sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Per ogni controversia fra ASPEM e il Cliente è competente il Foro di Varese o quello esplicitato sul contratto in accordo con le Leggi applicabili.

**Art. 35 – Variazioni del regolamento.**

Qualora il presente regolamento venisse sottoposto a variazioni, ne verrà data comunicazione con le modalità, i tempi e le procedure previste dalla Carta del Servizio Gas nonché mediante affissione all'Albo dell'Azienda.

Resta inteso che le variazioni di Regolamento si considerano comunque integralmente accettate dal Cliente trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione senza che sia intervenuta disdetta di contratto.